

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL CATASTO DEI BOSCHI
PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 METRI DAI BOSCHI
PERCORSI DAL FUOCO.**



REP. n. 963

L'anno 2010 il giorno Torona del mese di Settembre presso la sede della Comunità Montana Media Valle del Serchio, con la presente convenzione in cui intervengono:

- Il Comune di Barga, nella persona del Sindaco pro-tempore Marco Bonini, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 09/09/10;
- Il Comune di Borgo a Mozzano, nella persona del Sindaco pro-tempore Francesco Poggi, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 31/08/10;
- Il Comune di Coreglia Antelminelli, nella persona del Sindaco pro-tempore Valerio Amadei, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 06/09/10;
- Il Comune di Fabbriche di Vallico, nella persona del Sindaco pro-tempore Oreste Giurlani, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 31/08/10;
- Il Comune di Pescaglia, nella persona del Sindaco pro-tempore Lando Baldassarri, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 04/09/10;
- Il Comune di Villa Basilica, nella persona del Sindaco pro-tempore Giordano Ballini, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 08/09/10;
- La Comunità Montana Media Valle del Serchio, nella persona del Presidente pro-tempore Nicola Boggi, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione dell'Assemblea n. 22 del 10/09/10;

PREMESSO

CHE con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Toscana n. 138 del 29 settembre 2008 è stata estinta la Comunità Montana Area Lucchese e costituita la nuova Comunità Montana Media Valle del Serchio ai sensi dell'art. 12 comma 2 e dell'art. 14 comma 13 della Legge Regionale n. 37 del 26 giugno 2008;



CHE i Comuni di Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Fabbriche di Vallico hanno stipulato in data 29/10/2004 una convenzione per la gestione associata del Catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco;

CHE i Comuni di Pescaglia e di Villa Basilica hanno espresso e confermato l'interesse a partecipare alla gestione associata del Catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco;


TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premessa

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

1. La presente convenzione ha per oggetto il conferimento alla Comunità Montana Media Valle del Serchio, mediante delega da parte dei Comuni di Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico, Pescaglia e Villa Basilica delle funzioni amministrative e delle attività di carattere istruttorio e decisorio per la gestione del Catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco ai sensi della L.R. n. 39 del 21.03.2000 e successive modifiche e integrazioni.
2. Le funzioni conferite alla Comunità Montana Media Valle del Serchio concernono le attività e i seguenti procedimenti, come previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 683 del 19.07.2010:
 - a) Istituzione del catasto delle aree percorse dal fuoco;
 - b) Effettuazione dei rilievi delle aree di cui al punto a); l'ufficio può avvalersi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, secondo quanto indicato dal comma 2 dell'art. 70 ter della L.R. n. 39/2000;
 - c) Esposizione all'albo pretorio dei singoli comuni dell'elenco dei terreni da inserire nel catasto, curando la relativa pubblicità alla cittadinanza;
 - d) Istruzione delle eventuali osservazioni e approvazione degli elenchi e delle perimetrazioni con le modalità indicate al comma 3 dell'art. 70 ter della L.R. n. 39/2000;
 - e) Aggiornamento annuale del catasto e registrazione delle scadenze delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'art. 76 commi 4, 5 e 7 secondo le modalità indicate al comma 4 dell'art. 70 ter della L.R. n. 39/2000;



- f) Comunicazione agli uffici tecnici comunali e agli altri uffici degli enti pubblici interessati dei dati relativi alla parte di catasto di loro competenza, ai fini dell'applicazione e del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 76 della L.R. n. 39/2000.

Art. 3 – Finalità

1. La gestione associata dei servizi in oggetto della presente convenzione è finalizzata al conseguimento degli obiettivi di economia, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, anche attraverso la valorizzazione e l'incentivazione della professionalità degli operatori e la effettuazione ottimale della funzione stessa sul territorio.

Art. 4 – Ambito territoriale


1. L'ambito territoriale per lo svolgimento delle attività della gestione associata in oggetto è individuato nel territorio dei comuni aderenti alla presente convenzione.

Art. 5 – Sistema direzionale

1. Il sistema direzionale dell'attività di gestione è così articolato:
- la Conferenza dei Sindaci elabora gli indirizzi che dovranno essere attuati nell'ambito della gestione associata e svolge funzioni di indirizzo politico e di sovrintendenza generale. Approva il programma di attività con il preventivo del costo di gestione e successivamente il consuntivo, su proposta del responsabile del servizio.
 - La struttura tecnica di coordinamento, composta dai Segretari dei Comuni associati – integrata per specifiche necessità dai referenti tecnici degli Enti – svolgerà le idonee azioni di supporto alla Conferenza dei Sindaci;
 - All'interno dei singoli Enti aderenti alla presente convenzione è individuato un referente con funzioni di front office, il cui nominativo verrà comunicato all'Ente delegato. Con apposita regolamentazione saranno definiti i rapporti tra il referente ed il personale della funzione associata.

Art. 6 – Durata e cessazione del vincolo associativo. Adesione di altri comuni.

1. La durata della convenzione viene stabilita in anni 10 decorrenti dalla data della stipula della presente convenzione.
2. Il recesso di un comune, prima dello scadere dei termini, previa deliberazione del consiglio comunale, dovrà essere comunicato mediante lettera raccomandata agli altri enti associati entro il mese di settembre e produrrà i suoi effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo.



3. I comuni partecipanti alla gestione associata possono sciogliere il vincolo associativo in qualsiasi momento, di comune accordo.
4. Il recesso di uno o più Comuni dalla presente convenzione non fa venire meno la gestione associata del servizio per i restanti Comuni.
5. In caso di recesso di uno o più Comuni dalla presente convenzione la Comunità Montana Media Valle del Serchio, sentita la Conferenza dei Sindaci, deciderà se continuare o meno l'esercizio della funzione in forma associata.
6. A seguito di espressa richiesta, su parere favorevole della Conferenza dei Sindaci, altri comuni potranno essere ammessi a partecipare alla presente gestione previa Deliberazione del Consiglio Comunale e sottoscrizione della presente convenzione senza necessità di apposita Deliberazione Consiliare dei comuni già aderenti.

Art. 7 - Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo della Comunità Montana per l'elaborazione delle scelte strategiche e programmatiche inerenti la gestione delle funzioni comunali in forma associata.
2. Per quanto riguarda la natura, le funzioni e le competenze della Conferenza dei Sindaci si applica quanto previsto dagli art. 17 e 18 dello Statuto della Comunità Montana.

Art. 8 - Dotazione organica


1. La dotazione di personale dell'ufficio cui compete l'esercizio della funzione associata è definita dall'Ente delegato, previo parere della Conferenza dei Sindaci, che provvede con Deliberazione della Giunta Esecutiva all'individuazione e alla nomina del Responsabile della gestione associata.
2. L'Ente delegato può operare anche con personale distaccato o comandato dagli Enti deleganti.

Art. 9 - Beni e strutture

1. Per l'esercizio della funzione oggetto della presente convenzione la Comunità Montana si avvale di uno specifico ufficio nella propria sede istituzionale.

Art. 10 - Ripartizione delle spese

1. Le spese di funzionamento relative alla gestione associata del servizio sono ripartite tenendo presente la superficie boscata di ogni comune, come segue:



COMUNE DI	SUPERFICI BOSCATA (HA)	% di riparto
Barga	4.366	19,4%
Borgo a Mozzano	4.443	19,7%
Coreglia Antelminelli	3.599	16,0%
Fabbriche di Vallico	1.169	5,2%
Pescaglia	5.568	24,7%
Villa Basilica	3.392	15,0%
TOTALE superficie boscata	22.537	100%

2. I Comuni deleganti devono trasferire le quote annuali a proprio carico, in base al programma approvato dalla Conferenza dei Sindaci, al netto dell'eventuale contributo della Regione Toscana allo svolgimento della funzione, entro le seguenti scadenze:

- 50% della quota entro il 31 Maggio;
- 50% della quota entro il 30 Novembre.

Eventuali conguagli verranno regolarizzati entro il 15 Febbraio sulla base del consuntivo delle spese sostenute dall'Ente delegato approvato dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 11 - Inadempimento degli obblighi convenzionali

1. Qualora non si rendessero disponibili i fondi necessari alla gestione della funzione associata oggetto della presente convenzione ed in particolare qualora uno o più Comuni deleganti non procedano al trasferimento delle somme a loro carico, la Comunità Montana Media Valle del Serchio, previa diffida ad adempiere, può sospendere l'esercizio delle funzioni conferite.

Art. 12 - Rapporti tra gli Enti in relazione ai contributi regionali

1. I contributi ricevuti dalla Comunità Montana Media Valle del Serchio per la presente funzione associata sulla base della Legge Regionale n. 40/2001 sono utilizzati prioritariamente per la gestione della funzione, ivi comprese le spese per il personale e comunque per il complesso delle funzioni associate.

Art. 13 - Controversie

1. Per la risoluzione di eventuali questioni insorte nell'interpretazione e applicazione della presente convenzione si pronuncerà in via preventiva la Conferenza dei Sindaci alla quale è conferito il potere di redimere, a maggioranza, in via extragiudiziale tali controversie.

Art. 14 – Rinvio


1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione.

Art. 15 – Disposizioni transitorie e finali

1. Dalla data della sottoscrizione della presente convenzione cessa di operare la convenzione stipulata in data 29/10/2004 tra i comuni di Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Fabbriche di Vallico e il nuovo soggetto subentra ad ogni effetto nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della precedente forma associata.
2. La presente convenzione è esente da imposta di bollo – a tenore dell'art. 16, Tab. B, del D.P.R. 642/1972 – e sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/1986, e successive modificazioni ed integrazioni.


Letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di n. 6 pagine, che viene firmato dalle parti.

Il Presidente della Comunità Montana Media Valle del Serchio



I Sindaci dei Comuni di:

Barga



Borgo a Mozzano



Coreglia Antelminelli



Fabbriche di Vallico



Pescaglia

Villa Basilica